

- Crediti da incassare o a scadere: L'istante non risulta vantare crediti esigibili il cui recupero possa essere destinato alla procedura.
 - Beni Immobili: il ricorrente possiede la quota pari a 1/3 dell'immobile sito a Montazzoli (CH) in Corso Vittorio Emanuele n. 19 Piano T-S1, individuato catastalmente rispettivamente al Foglio 26 particella 1056 Sub 3 Categoria A/3 classe 1 di 116,00 mq rendita catastale 469,98 €, al Foglio 27 particella 766 sub 41 categoria C/6 classe 2 di 189 m2 rendita catastale 357,90 €; la quota pari a 1/3 dei terreni agricoli siti a Montazzoli (CH), individuati catastalmente al Foglio 26 particelle 125/134/412/421, al Foglio 23 particelle 350/353/356/369, al Foglio 28 particelle 400/4102, al Foglio 29 particella 258; la quota pari a 1/6 dei terreni agricoli siti a Guilmi (CH), individuati catastalmente al Foglio 2 particella 595, al Foglio 10 particella 43411. Gli stessi sono stati sottoposti a Perizia di stima analitica tesa ad individuare il più probabile valore di mercato stabilito complessivamente in circa 25.600,00 €.
 - Conti correnti: la ricorrente è titolare di un c/c presso la banca Intesa San Paolo spa IBAN n. IT36K0306977591100000002662 che presenta, alla data del 29/09/2025, un saldo di 2.594,58 €
I componenti del nucleo familiare sono 2 e andrà determinata la quota da apprendere previa istanza del liquidatore con prova specifica delle spese che gravano sulla disponibilità mensile.
Sussiste il requisito il requisito di cui all'art. 270, comma 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.
- 6) Il ricorrente non è stato esdebitato nei cinque anni anteriori il deposito della istanza.
- 7) Il ricorrente non ha beneficiato della esdebitazione per due volte ne' determinato la situazione di incapacità per dolo o colpa grave.

Sul punto osserva questo G.D. che, in tema di procedure di sovraindebitamento, la regola oggi vigente – come interpretata dalla giurisprudenza di merito – non impone un giudizio “in positivo” di meritevolezza, ma richiede un vaglio “in negativo”, essendo ostativa all’accesso (e, nella liquidazione controllata, al beneficio dell’esdebitazione) esclusivamente una condotta del debitore connotata da colpa grave, malafede o frode, da valutarsi con apprezzamento complessivo e alla luce di tutte le circostanze del caso concreto.

Rileva inoltre la giurisprudenza di merito che l’assenza di colpa grave può ravvisarsi quando il debitore, confidando sull’entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ragionevolmente e non incautamente ritenuto, al momento dell’assunzione delle obbligazioni, di poterle adempiere, ovvero quando l’incapacità sopravvenga per circostanze non ragionevolmente prevedibili o per l’affidamento su elementi successivamente rivelatisi non fondati.

Nel caso di specie, dalle integrazioni richieste e dalla documentazione depositata emerge una ricostruzione sufficientemente chiara dell’origine dell’esposizione erariale e della condotta tenuta da Serena Lia Paola Di Prospero. In particolare, il Gestore Dott. Marco Centurione ha precisato che l’attività di laboratorio/studio ottico, svolta in forma individuale sino alla cessazione nel 2019, aveva carattere familiare e vedeva il coinvolgimento dei congiunti; la debitrice, pur titolare, era addetta soprattutto alla parte commerciale (vendita e rapporti con clientela e rappresentanti), mentre la gestione amministrativa – inclusi rapporti bancari e adempimenti fiscali – era curata dalla sorella.



Ha altresì chiarito il medesimo Gestore che la debitrice sarebbe rimasta all'oscuro della reale situazione patrimoniale dell'attività sino all'allontanamento della sorella (denunciato il 13.02.2018), momento in cui si sarebbero palesati ammanchi progressivi, con aggravamento dell'esposizione verso erario ed enti previdenziali/assistenziali; e che, all'emersione della crisi, la debitrice avrebbe tentato di mantenere in vita l'attività e di fronteggiare le passività (pagamento fornitori anche con risorse familiari; tentativi di rateizzazione poi non sostenibili), sino alla cessazione della ditta e al successivo svolgimento di lavoro dipendente presso società intestata alla madre, allegandosi la relativa visura camerale.

Tali elementi, valutati nel loro complesso, non consentono di qualificare la condotta della debitrice in termini di colpa grave: non risultano, allo stato degli atti, condotte distrattive riferibili alla debitrice, né artifici, reticenze o atti in frode ai creditori; la genesi dell'esposizione è ricondotta a dinamiche gestorie interne al nucleo familiare e a fatti emersi progressivamente, con perdita di controllo effettivo sulla gestione amministrativa e finanziaria.

Né la circostanza che l'obbligazione abbia natura erariale è, di per sé sola, sufficiente a fondare un giudizio di colpa grave, occorrendo verificare se l'inadempimento derivi da una condotta "particolarmente censurabile" del debitore, secondo la regola di giudizio selettiva sopra richiamata.

Infine, il Gestore ha attestato la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, circostanza che consente di ritenere superati i rilievi istruttori formulati e di procedere alla deliberazione in punto di ammissibilità/istruttoria.

L'esposizione debitoria:

Risultano spese in prededuzione funzionali alla presentazione e alla gestione della procedura di liquidazione controllata, per un importo complessivo pari a € 5.462,66, di cui € 5.262,66 a titolo di compenso dell'OCC e € 200,00 per oneri di tenuta del conto corrente della procedura;

risultano debiti assistiti da privilegio, per un importo complessivo pari a € 383.411,81, così articolati: € 371.725,69 in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, € 9.724,84 in favore dell'INPS, € 117,36 in favore dell'INAIL e € 1.843,92 in favore dell'Avv. Maria Grazia Piccinini, quale credito privilegiato ex art. 2751-bis n. 2 c.c.;

risultano altresì debiti chirografari, per un importo complessivo pari a € 16.290,92, anch'essi in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Il passivo complessivo della procedura ammonta a € 405.165,39, dato dalla somma dei debiti in prededuzione, dei debiti privilegiati e dei debiti chirografari sopra indicati.

Categoria	Importo (€)
Prededuzione	5.462,66
Privilegiati	383.411,81
Chirografari	16.290,92
TOTALE DEBITI	405.165,39



Le spese mensili medie, considerato il nucleo familiare composto da n. 2 persone, sono stimate in € 1.374,33 con necessità di determinare la eccedenza da accantonare dietro istanza del liquidatore e giustificazione specifica delle spese

L'attivo a disposizione della procedura è costituito dai beni da liquidare (in quota) e dalla quota di reddito da determinare e la durata dipende dalla liquidazione del compendio

Ritenuta la domanda ammissibile

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCII;

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata: **SERENA LIA PAOLA DI PROSPERO** (C.F. DPRSNL63P68B865I)

NOMINA

il Giudice Delegato in persona della dott.ssa Chiara D'Alfonso;

NOMINA

il liquidatore nella persona del dott. MARCO CENTURIONE, con studio in Lanciano alla Via del verde 61 indirizzo pec: marco.centurione@postecert.it in possesso dei requisiti di legge e già designato dall'OCC;

ORDINA

al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di **novanta** giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., le proprie domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell'articolo 201 CCII;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

Incarica dell'esecuzione del presente ordine di consegna o rilascio il liquidatore;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Lanciano, a cura del liquidatore. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, alla Conservatoria RR.II. territorialmente competente, in relazione ai beni immobili ricompresi nel piano di liquidazione, e al PRA territorialmente competente, in relazione alle autovetture ricomprese nel piano di liquidazione;

AVVERTE

che per effetto di questa sentenza:



- a) a norma dell'art. 150 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, **non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;**
- b) a norma dell'art. 277 CCII, i creditori con causa o titolo posteriore alla pubblicazione della presente sentenza non possono procedere iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sui beni oggetto di liquidazione;
- c) a norma dell'art. 151 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del titolo V del CCI, salvo diverse disposizioni della legge;
- d) a norma dell'art. 143 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, le controversie in corso relative a rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione sono interrotte di diritto dalla pronuncia della presente sentenza;

DISPONE

che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Lanciano, lì 05/03/2026

Il Presidente

dott. Angela Di Girolamo

Il Giudice rel.

dott.ssa Chiara D'Alfonso

